



FIRENZE

4.6.2009

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

Prot. 16136 pos. VII.4

Data 3.3.2009

REGISTRI

Partenza N. 20656

Cs. 1162/09

Avv. Andronio

Pos. Amm/

All' Università degli Studi di Firenze
Ufficio Concorsi e Gestione
dell'Orario di Lavoro
Area Risorse Umane

P. S. 1211604

OGGETTO: Personale tecnico-amministrativo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale – Erogazione buoni pasto

Con riferimento all'oggetto in epigrafe, la Scrivente ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni.

La soluzione del quesito posto a Questa Avvocatura impone di chiarire, in via preliminare, quale sia la natura giuridica del "servizio mensa" e, correlativamente, dei cd. "buoni pasto" all'interno del nostro ordinamento lavoristico.

In proposito, rilievo centrale, da un punto di vista sistematico, assume l'art. 6, comma 3, del d.l. 11.7.1992, n. 333, intitolante "*misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica*". La norma – datata ma tuttora vigente – dispone infatti che "*Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della*

retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato”.

La copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi a ridosso dell’emanazione della predetta disciplina ha sostanzialmente confermato il contenuto normativo della disposizione citata, affermandosi, a partire dalla nota Cass. SS. UU. 1.4.1993, n. 3888, che *“il servizio mensa - il quale [...] ancorché obbligatoriamente apprestato dal datore di lavoro, in adempimento di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, non ha natura di retribuzione in natura, difettando del requisito della corrispettività, in quanto la sua fruizione non è causalmente correlata al solo fatto della prestazione lavorativa, ma presuppone un ulteriore atto volontario del lavoratore - può nondimeno assumere siffatta natura allorché le clausole di previsione stabiliscano altresì l'erogazione di un'indennità sostitutiva (rispetto alla quale si configura un'obbligazione facoltativa del datore di lavoro, con scelta della prestazione rimessa al creditore) a quanti non fruiscano del servizio stesso”.*

Da ultimo, peraltro, Cass. Sez. Lav. 17.7.2003, n. 11212 ha accolto tale consolidata massima proprio con riferimento all’istituto dei “buoni pasto”, ribadendo che *“Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire mediante buoni pasto, allorché non rappresenti un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per mancanza della corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del collegamento causale tra l'utilizzazione dei buoni pasto e il lavoro prestato, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, ma una agevolazione di carattere assistenziale”.*

Venendo al caso in esame, l’analisi della sistematica del CCNL del personale appartenente al comparto Università del 16.10.2008 induce a ritenere che il “servizio mensa”, in una con l’istituto dei “buoni pasto”, si configuri indubbiamente come “servizio sociale”, sia pure dotato di

caratteristiche peculiari, e non già come una forma di retribuzione fornita in natura.

Invero, l'art. 60 del predetto CCNL, rubricato "*mense e servizi sociali*", dispone al comma 1 che "*in materia di mense o servizi sostitutivi [...] sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23*" il quale – sotto la rubrica "*servizi sociali*" – specifica al primo comma che "*Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreché nei bilanci delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie*", aggiungendo al quarto comma che "*la mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi*".

Peraltro, il successivo comma della medesima disposizione precisa analiticamente i criteri dell'erogazione dei "buoni pasto", subordinandola comunque ad una specifica *decisione delle amministrazioni, adottata nei limiti della compatibilità con le disponibilità di bilancio*, mentre il terzo comma precisa i criteri in base ai quali detta erogazione può avvenire.

Del resto, un'ulteriore conferma del nostro assunto iniziale proviene, sia pure indirettamente, dalla collocazione sistematica, all'interno del CCNL, dell'insieme di disposizioni dedicate alla retribuzione, inserite nel distinto "titolo X", intitolante "*trattamento economico*", all'interno del quale non è dato rinvenire alcuna norma che si occupi del (o si richiami al) "servizio mensa" o all'istituto dei "buoni pasto" (a cominciare dall'art. 83 dedicato alla "*struttura della retribuzione*").

A fronte di ciò, deve concludersi che il comma 3 dell'art. 64 del CCNL, relativo al "personale che opera presso le A.O.U." – richiamato nella nota – non assuma rilievo ai fini della questione, dovendosi, per converso, attribuire importanza fondamentale al comma 9 della medesima disposizione, laddove si prevede che "per quanto non disciplinato diversamente nel presente capo, al personale universitario collocato nelle fasce come da colonna A della tabella di cui al comma 2, si applicano le norme del presente CCNL".

E' ben vero che - ai sensi del nuovo accordo siglato il 21.2.2008 tra l'Università di Firenze, le Organizzazioni sindacali e le Aziende Ospedaliere Universitarie Careggi e Meyer - al personale universitario *de quo* si applichino "le medesime articolazioni e profili orari del personale comparto sanità", di talché spetta all'Azienda sanitaria il correlativo potere direttivo (adottando le tipologie orarie più funzionali alle prestazioni e ai servizi da erogare, sia pure sulla base accordi decentrati che regolamentino le modalità di erogazione).

Ciò tuttavia non può rilevare ai fini che qui interessano, dal momento che l'attribuzione di tale potere direttivo alle Aziende non può costituire un valido corrispettivo al fine di far gravare sulle medesime gli oneri finanziari previsti per l'allestimento dei servizi sociali, a ciò ostando la mancanza di un qualsivoglia fondamento normativo a giustificazione di un simile sinallagma.

Deve pertanto concludersi nel senso che gli oneri finanziari di cui si tratta continuano a gravare sull'Ateneo il quale, vigente il regime giuridico dianzi descritto, continua ad essere tenuto all'erogazione delle relative somme.

L'Avvocato Disrettuale

Luigi Andronio

